

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 19 ottobre 2018 — Mitnitsa Varna / «Schenker» EOOD

(Causa C-655/18)

(2019/C 4/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Mitnitsa Varna

Resistente: «Schenker» EOOD

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che, alla luce delle concrete circostanze del procedimento principale, il furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisca una sottrazione al regime di deposito doganale che implichi l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per infrazione doganale a carico del titolare dell'autorizzazione.
- 2) Se la condanna al pagamento del controvalore delle merci oggetto dell'infrazione doganale — nella specie: la sottrazione al regime di deposito doganale —, abbia natura di sanzione amministrativa a norma dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e se sia ammissibile una disposizione nazionale che preveda, accanto all'irrogazione della sanzione pecuniaria, anche tale adempimento pecuniario. Se la disciplina di cui trattasi soddisfi i criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva delle sanzioni sanciti nell'articolo 42, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento per le violazioni della normativa doganale dell'Unione.

⁽¹⁾ GU 2013, L 269, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Novom Zagrebu (Croazia) il 19 ottobre 2018 — Hrvatska radiotelevizija / TY

(Causa C-657/18)

(2019/C 4/23)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski sud u Novom Zagrebu

Parti

Ricorrente: Hrvatska radiotelevizija

Convenuto: TY

Questioni pregiudiziali

1. Se sia conforme all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una disposizione legislativa nazionale, vale a dire l'articolo 1 dell'Ovršni zakon (legge in materia di esecuzione forzata, pubblicata in NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), che attribuisce ai notai la competenza a procedere alla riscossione coatta di crediti sulla base di un documento facente fede, mediante emissione di un'ordinanza di esecuzione, quale titolo esecutivo, senza l'espresso consenso del debitore esecutato, tenuto conto delle sentenze della Corte nelle cause C-484/15 e C-551/15.

2. Se l'interpretazione fornita nell'ambito delle sentenze della Corte del 9 marzo 2017, *Zulfikarpašić* (C-484/15, EU:C:2017:199), e *Pula Parking* (C-551/15, EU:C:2017:193) sia applicabile alla causa *Povrv-2032/17*, sulla quale il giudice remittente è tenuto a pronunciarsi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 ottobre 2018 — AQ /
Ministre de l'Action et des Comptes publics**

(Causa C-662/18)

(2019/C 4/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: AQ

Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

- Se le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva del 19 ottobre 2009 ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che ostino a che la plusvalenza realizzata all'atto della cessione dei titoli ricevuti nello scambio e la plusvalenza collocata in differimento siano assoggettate ad imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all'aliquota;
- se le disposizioni medesime debbano, in particolare, essere interpretate nel senso che ostino a che gli abbattimenti della base imponibile intesi a tenere conto del periodo di detenzione dei titoli non si applichino alla plusvalenza collocata in differimento, considerato che tale regola sulla base imponibile non era applicabile alla data in cui la plusvalenza è stata realizzata, e si applichino alla plusvalenza derivante da cessione di titoli ricevuti nello scambio tenendo conto della data dello scambio e non della data di acquisto dei titoli consegnati nello scambio.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310, pag. 34).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel d'Aix-En-Provence (Francia) il
23 ottobre 2018 — Procedimento penale a carico di BS e CA**

(Causa C-663/18)

(2019/C 4/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Imputati nella causa principale

BS e CA